

CAPITOLATO DELLA CONCESSIONE D'USO A TITOLO ONEROSO TRA

COMUNE DI NAPOLI, (di seguito Comune), P. IVA 01207650639 rappresentato dal Dirigente del Servizio Gestione immobili destinati a finalità sociale incardinato nell'Area Amministrativa Patrimonio dottor Vincenzo Papa, domiciliato per la carica presso la sede del Comune di Napoli (Palazzo San Giacomo - Piazza Municipio – Napoli)

e

*****, (di seguito l'Associazione), C.F. *****, con sede in *****, alla Via*****, in persona del suo Presidente e legale rappresentate pro tempore *****,

Premesso che:

- il Comune di Napoli è proprietario dell'immobile sito in Napoli al C.so San Giovanni a Teduccio n.375-376 riportato in NCEU sez. SGO, Fg 3, p.lla 180, sub 15 e ricadente per la maggiore estensione nella particella n. 489 e in parte della part.la 204, del foglio 175 del NCT;

- come si evince dalla nota PG/2025/511522 del 24.06.2025 del Servizio Pianificazione Urbanistica Generale Attuativa in relazione alla vigente disciplina urbanistica della Variante generale al Prg l'immobile rientra (part. 489 maggiore estensione) nella *zona B – agglomerati urbani di recente formazione- sottozona Bb- espansione recente*, disciplinata dagli artt. 31 e 32 delle norme di attuazione della variante per il centro storico, la zona orientale la zona nord- occidentale, rientra (part. 204 in parte) nella *zona A – insediamenti di interesse storico* disciplinata dall'art. 26 ed è classificato come *Unità edilizia preottocentesca originaria o di ristrutturazione a blocco*, di cui all'art. 69 delle norme di attuazione della citata variante. È inoltre individuato (part. 204 in parte) tra le attrezzature di quartiere come immobili destinati a istruzione, interesse comune e parcheggi disciplinato dall'*art. 56 – attrezzature di quartiere* delle norme di attuazione della Variante. L'immobile è inoltre sottoposto alle disposizioni della parte terza del Codice dei beni culturali e del paesaggio Dlgs 42/2004 art. 142 co. 1 lett. a).

Dato atto che:

- con nota PG/2025/430674 del 12/05/2025 l'Assessorato al Bilancio e il Direttore Generale demandavano al Dirigente del Servizio Gestione Immobili destinati a finalità Sociali il compito di avviare gli atti necessari finalizzati al recupero e alla funzionalizzazione dell'immobile sito in Corso San Giovanni a Teduccio n.376-378 “ex Supercinema” valorizzandone la vocazione a carattere culturale e sociale dello stesso, al fine di restituire il bene alla piena fruibilità della collettività e di concorrere al miglioramento complessivo della qualità della vita del quartiere;

- Nel Documento Unico di Programmazione 2025/27, approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 5 del 29.01.2025, aggiornato con D.C.C. nr 133 del 14.10.2025, nell'ambito strategico denominato “La Città dello sviluppo”, il Comune di Napoli ha individuato quale Linea Programmatica “Risorse da valorizzare: cultura e musica” perseguendo la valorizzazione del proprio patrimonio culturale attraverso la partecipazione attiva di soggetti privati operanti in ambito culturale;

- In particolare, con il suindicato aggiornamento approvato con D.C.C. nr. 133 del 14.10.2025, nella Sezione Operativa Parte I, Missione 01 “*Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione*”, Programma 05 “*Gestione dei beni demaniali e patrimoniale*”, è testualmente prevista

“...la valorizzazione dell’immobile sito in C.so San Giovanni a Teduccio Ex Supercinema attraverso interventi di riqualificazione, rifunzionalizzazione e promozione, anche mediante partenariati pubblico-privati e coinvolgimento delle realtà associative e culturali del territorio riprendendo la vocazione culturale del bene mediante lo svolgimento di attività audiovisive”

Considerato che

- Il comma 3 dell’articolo 56 del Codice del Terzo Settore stabilisce che la pubblica amministrazione individui le organizzazioni e le associazioni, con cui stipulare la convenzione, “mediante procedure comparative riservate alle medesime” nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;
- In applicazione del già menzionato D.U.P. 2025/27, approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 5 del 29.01.2025, aggiornato con D.C.C. nr 133 del 14.10.2025, il Servizio Gestione Immobili destinati a finalità sociale pubblicava sul sito istituzionale www.comune.napoli.it, in “amministrazione trasparente”, uno specifico “Avviso pubblico rivolto ad Enti del Terzo Settore per la presentazione di proposte progettuali finalizzate alla riqualificazione e valorizzazione dell’immobile denominato Ex Supercinema per la creazione di spazi di aggregazione sociale correlati ad attività audiovisive con specifico riferimento alle attività di teatro e cinema;
- Al termine della procedura comparativa, veniva selezionata l’Associazione denominata *****per lo svolgimento del servizio descritto nella presente convenzione;

Tutto quanto premesso, tra le parti come sopra individuate, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 – premesse

1. La narrativa che precede costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2 – oggetto della concessione

Il fine della concessione d’uso a titolo oneroso è la riqualificazione, valorizzazione e gestione dell’immobile sito in Corso San Giovanni a Teduccio n.376-378 “ex Supercinema” valorizzando la vocazione a carattere culturale e sociale dello stesso, restituendo alla collettività un centro di aggregazione sociale per l’intero quartiere generando un impatto culturale, occupazionale ed inclusivo che meglio corrisponda ai bisogni del territorio promuovendo la partecipazione della comunità locale.

L’associazione deve svolgere attività che promuovano arti audiovisive, con specifico riferimento alle attività di teatro e cinema.

Il concessionario ha diritto a gestire direttamente, ovvero a concedere in uso a terzi mediante subaffitto, specifici servizi e/o locali funzionalmente connessi all’attività oggetto della concessione, quali – a titolo esemplificativo e non esaustivo – la somministrazione di alimenti e bevande, a condizione che l’atto costitutivo o lo statuto lo consentano e siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale. Tali attività dovranno essere previamente autorizzate dall’Amministrazione competente e conformi alla normativa vigente, nonché munite di ogni atto, autorizzazione, nulla osta o licenza altrimenti definita che le vigenti leggi ed i vigenti regolamenti prescrivono per la specifica attività. Le eventuali attività commerciali svolte all’interno della struttura (ove le condizioni tecniche lo consentano), non dovranno mai essere prevalenti (in termini di impiego di risorse umane e di organizzazione dedicata dal concessionario) rispetto all’oggetto principale del

progetto gestionale valutato in sede di evidenza pubblica, costituente parte integrante della presente convenzione.

Articolo 3 – disciplina pubblicitaria

1. Il Comune di Napoli concede in uso a titolo oneroso il sopra descritto immobile sito in Napoli al C.so San Giovanni a Teduccio n. 376-378, come meglio individuato in colore rosso nella planimetria che, allegata al presente atto, né costituisce sua parte integrante, all'Associazione ***** e, previa acquisizione di un progetto tecnico e dei pareri favorevoli dagli uffici tecnici comunali competenti ad autorizzare spazi pubblicitari all'interno del sito oggetto della concessione.

2. Fermo restando quanto previsto dal Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui ai commi da 816 a 836 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, l'Ente concedente ha diritto alla compartecipazione agli introiti pubblicitari, percependone il 15% dei ricavi annuali effettivi. A tale scopo, entro il termine di cui all'art. 4, comma 6, del presente Capitolato, ***** invia al Comune un rendiconto, riferito all'anno precedente, riportante il totale dei ricavi derivanti dalla pubblicità, ove presenti.

3. Il Concessionario può utilizzare gli spazi interni all'immobile per l'esercizio della pubblicità cartellonistica, purché non visibile dalle vie pubbliche attigue alla struttura, previo assenso e secondo un progetto particolareggiato approvato dal Comune di Napoli, fermo restando l'obbligo di acquisire l'autorizzazione prescritta dal Regolamento sulla pubblicità e di corrispondere la relativa imposta. Ogni onere e ogni provento derivanti da tale attività sono a carico e a favore del Concessionario.

4. Il Concessionario deve concedere spazi pubblicitari in forma gratuita che verranno richiesti dal Comune di Napoli per l'affissione di materiale relativo a manifestazioni promosse dall'Amministrazione o relativo ad altre attività istituzionali.

5. Sono in ogni caso vietate le sponsorizzazioni/pubblicità riguardanti:

- la propaganda di natura politica, sindacale e/o religiosa e di dubbia moralità;
- i messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia, o comunque lesive della dignità umana;
- pubblicità diretta o collegata alla produzione e/o distribuzione di tabacco, alcolici, materiale pornografico, a sfondo sessuale o inerente alle armi.

6. Il Concessionario può svolgere all'interno dell'immobile attività commerciali nel rispetto delle Leggi e dei Regolamenti.

7. È vietata, pena la risoluzione della concessione, ogni destinazione diversa della struttura, non autorizzata dall'Amministrazione.

Articolo 4 – clausole sociali

1. Per l'intera durata della concessione, il Concessionario si obbliga ad erogare l'attività sociale indicata nella proposta progettuale aggiudicataria della procedura ad evidenza pubblica.

2. Il concessionario è tenuto a garantire l'utilizzo di un sistema informatico di monitoraggio ("cruscotto informativo"), basato su indicatori tecnici, gestionali, economici e finanziari. Questo strumento dovrà permettere al Concedente di accedere in qualsiasi momento ai dati relativi alla gestione dell'impianto e allo stato di avanzamento degli interventi di riqualificazione previsti nel progetto.

L'obiettivo è consentire all'Amministrazione una supervisione costante ed efficace, verificando il corretto andamento delle attività e il raggiungimento degli obiettivi stabiliti.

Il sistema informatico di monitoraggio dovrà garantire una visione completa, costantemente aggiornata e facilmente consultabile sull'andamento della gestione dell'impianto e sull'esecuzione degli interventi di riqualificazione previsti nella proposta progettuale. Questo strumento, concepito come un "cruscotto informativo", dovrà essere accessibile in tempo reale da parte del Concedente, tramite credenziali dedicate, e consentire la consultazione di dati sintetici e analitici, utili alla verifica del corretto svolgimento delle attività.

Il monitoraggio si baserà su un insieme strutturato di indicatori, suddivisi in tre principali ambiti:

- **Tecnici e di avanzamento**, come lo stato di completamento degli interventi, il rispetto del cronoprogramma e l'eventuale approvazione di varianti;
- **Gestionali**, tra cui il numero di eventi realizzati, il livello di partecipazione del pubblico e l'utilizzo degli spazi e dei servizi;
- **Economici e finanziari**, comprendenti le entrate generate, i costi sostenuti, gli investimenti effettuati e gli scostamenti rispetto al budget previsto.

Tutti i costi relativi alla progettazione, allo sviluppo, all'implementazione e alla manutenzione del sistema informatico saranno integralmente a carico del concessionario, che dovrà garantirne il corretto funzionamento per l'intera durata della concessione.

3. Il concessionario dovrà inoltre trasmettere all'indirizzo di posta elettronica del Servizio *Gestione Immobili destinati a finalità Sociali* con cadenza annuale, entro il 31/01 dell'anno successivo a quello esaminato, una relazione dettagliata delle attività svolte e degli interventi manutentivi effettuati, che evidenzii i risultati ottenuti, gli utenti coinvolti e gli obiettivi raggiunti, in coerenza con il progetto di gestione approvato dalla commissione di gara.

Nello specifico, il concessionario è tenuto a documentare dettagliatamente le iniziative attivate, il numero e tipologia dei fruitori, il grado di soddisfazione dell'utenza e ogni altra informazione utile per misurare l'effettiva attuazione del progetto di gestione presentato in sede di offerta. In relazione ad eventuali ulteriori esigenze conoscitive dello sviluppo del servizio, nonché ai fini della misurazione dell'impatto sociale che le attività poste in essere hanno prodotto sul territorio, il Comune potrà richiedere qualsivoglia informazione aggiuntiva.

4. Il mancato invio, nel termine suindicato, della predetta rendicontazione, costituisce presunzione assoluta di mancato rispetto degli obblighi di espletamento delle attività sociali comportando la mancata applicazione dei coefficienti di riduzione di cui all'art.6 della presente convenzione, con obbligo in capo al Concessionario di versare il canone di concessione d'uso per intero, con riferimento alla stagione nella quale si sono verificati gli inadempimenti. In caso di inadempimenti reiterati per 2 anni consecutivi, la concessione d'uso si intende altresì automaticamente revocata, salvo il pagamento di eventuali maggiori danni cagionati all'Ente concedente.

5. Con riferimento agli obblighi i cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, il Comune ha la facoltà di effettuare, anche a campione, interviste ai soggetti beneficiari, al fine di verificarne l'effettiva applicazione e la corretta rendicontazione da parte dell'aggiudicatario. Ove le dichiarazioni raccolte fossero discordanti rispetto ai dati rendicontati, il Comune avvia un procedimento, in contraddittorio con l'associazione aggiudicataria ed il soggetto intervistato, teso ad appurare i fatti. Se, a seguito di tale procedimento, è determinata l'inesattezza dei dati rendicontati dall'aggiudicatario, trova applicazione l'ipotesi di cui al punto 4 del presente articolo.

Articolo 5 – durata della concessione

1. La concessione d'uso a titolo oneroso ha durata pari a *****.

2. Il Comune può procedere alla revoca della concessione in caso di utilizzo improprio dell'immobile da parte dell'associazione.
3. L'Associazione si obbliga a rilasciare l'immobile alla scadenza, senza bisogno di disdetta e preavviso.
4. Fino alla data di effettiva riconsegna dell'immobile il Concessionario sarà tenuto a corrispondere il canone di concessione, nonché al risarcimento del danno qualora la detenzione dell'immobile si protragga oltre il termine di riconsegna, a norma degli artt. 1591 e ss. c.c. .

Articolo 6 – canone di concessione

1. Il canone locativo di mercato è stato stimato dal Servizio Valorizzazione del Patrimonio in € 3.360,00 euro/mese.,00 / mensili, determinato sulla base del valore di mercato in base all'effettivo stato conservativo dell'immobile tenendo presente, altresì, che l'assegnazione dell'immobile in parola non prevede alcun reintegro delle spese relative ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per il ripristino dei luoghi che sono da ritenersi, pertanto, interamente a carico degli aggiudicatari.
2. La Giunta Comunale, con D.G.C. nr. ** del ****, in applicazione dell' art. 10 del Regolamento per l'assegnazione in godimento dei beni immobili di proprietà del Comune di Napoli (approvato con D.C.C. nr. 6 del 28.02.2013), e vista la D.G.C. nr. 347/2017 ne ha statuito la riduzione proporzionale pari al ****% del predetto canone locativo di mercato
3. Il mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 4 del presente Disciplinare, od il mancato invio della rendicontazione di cui al predetto art. 4, comportano la mancata applicazione dei coefficienti di riduzione di cui al comma 2 del presente articolo, con obbligo in capo al Concessionario di versare il canone di concessione d'uso per intero, con riferimento alla stagione nella quale si sono verificati gli inadempimenti. In caso di inadempimenti reiterati per 2 stagioni consecutive, la concessione d'uso si intende altresì automaticamente revocata.
4. Il canone di concessione d'uso, determinato secondo le modalità di cui al comma precedente, deve essere versato dal Concessionario in ratei mensili, in favore del Comune di Napoli, entro il giorno 5 di ogni mese. Il mancato pagamento di due ratei consecutivi entro la scadenza prefissata comporta l'immediata risoluzione della concessione, previo invito ad adempiere nel termine di quindici giorni inviato via PEC e rimasto inevaso.
5. Al momento della sottoscrizione del presente Capitolato, il concessionario deve esibire una precipua polizza fideiussoria a garanzia dell'esatto e regolare espletamento degli interventi di riqualificazione. La polizza fideiussoria, pari al 10% del costo complessivo dei lavori di riqualificazione, deve essere irrevocabile con garanzia a prima richiesta a favore del beneficiario, con esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale, e rilasciata da primario Istituto assicurativo e/o bancario, in favore del beneficiario Comune di Napoli, con facoltà dell'Ente di sindacare
La garanzia dovrà coprire l'intero periodo di esecuzione dei lavori.
La mancata presentazione della polizza fideiussoria nei termini stabiliti comporterà la decadenza dell'aggiudicazione e l'impossibilità di procedere con la stipula del contratto di concessione.

Opzionale: fideiussione su canoni di concessione.

Articolo 7 – obblighi di manutenzione, utenze e migliorie

1. Le spese necessarie per la manutenzione ordinaria dell'immobile, nonché quelle relative alla gestione, oneri ed accessori compresi, a decorrere dalla data della sottoscrizione della presente concessione e per tutta la durata della stessa sono a carico esclusivo dell'Associazione.

2. Sono posti in capo all'Associazione tutti gli oneri di manutenzione straordinaria, salvo il caso di forza maggiore e/o calamità naturale. Per "*forza maggiore e/o calamità naturale*" si intendono tutti gli eventi (quali, ad esempio, guerre, terremoti, sommosse, etc.) caratterizzati contestualmente dai seguenti elementi:

- a. straordinarietà, intesa come impossibilità di previsione del realizzarsi dell'evento sia pur adottando i dovuti accorgimenti richiesti al professionista di settore;
- b. obiettività, nel senso che deve trattarsi di un evento anomalo, misurabile e quantificabile sulla base di elementi quali la sua intensità e la sua dimensione.
- c. estraneità dell'accadimento dalla sfera di controllo dell'obbligato;
- d. insormontabilità del fatto impedente o dei suoi esiti.

3. Per tutti gli interventi di manutenzione straordinaria di cui al comma precedente, l'Associazione deve richiedere la previa autorizzazione dei lavori a farsi ai competenti uffici tecnici del Comune.

4. Il Concessionario assume tutti gli obblighi relativi alla custodia del bene oggetto della concessione e si impegna a conservare ed utilizzare il bene con la diligenza del buon padre di famiglia e nel rispetto delle normative vigenti di settore.

5. L'Associazione si impegna ad eseguire, a propria cura, spese, e responsabilità ogni necessario intervento tecnico di adeguamento e/o miglioria, eseguito previa autorizzazione del concedente Comune.

6. Alla scadenza della concessione, l'area nonché le strutture, attrezzature e impianti in essa contenute dovranno essere restituiti al Comune in buono stato di conservazione generale, salva la normale usura derivante dall'attività svolta. Inoltre, nessuna indennità per miglioramenti è corrisposta alla parte concessionaria, di guisa che tutti gli impianti e le strutture realizzate dal concessionario, anche nei periodi anteriori, restano in proprietà all'Ente concedente.

7. Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri di allaccio, voltura e versamento di tutte le utenze necessarie per l'espletamento delle attività svolte presso l'immobile conferito in concessione d'uso.

Articolo 8 - responsabilità

1. Il Concessionario garantisce il Concedente, esonerandolo da qualsiasi responsabilità, contro i danni che a quest'ultimo possano derivare da fatto, omissione, colpa o dolo degli associati o di terzi in genere e lo solleva da ogni responsabilità nei confronti propri e di terzi per eventuali danni che possano derivare dall'uso o dall'utilizzo ordinario dell'immobile in oggetto.

Articolo 9 - vincoli

1. La presente concessione è vincolante e va a beneficio di ciascuna delle parti, dei loro rispettivi successori e aventi causa, che saranno vincolati alle condizioni contenute nell'accordo stesso.

2. La presente concessione potrà essere revocata, ovvero risolto il contratto stipulato, e il concessionario denunciato penalmente ai sensi del DPR 445/2000, qualora si riscontrassero autodichiarazioni mendaci e/o produzione di false attestazioni da parte del concessionario;

Articolo 10 – revoca della Concessione

1. La presente Concessione si intende immediatamente revocata a seguito del verificarsi di una delle seguenti ipotesi:

1. variazioni di destinazione, non autorizzate, relative all'uso del cespite concesso;
2. realizzazione di opere e attività prive delle autorizzazioni prescritte dalla normativa vigente;
3. concessione in sub-affitto o in uso a soggetti terzi del cespite concesso, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione;
4. cessazione dell'attività svolta dal concessionario per qualsiasi causa o motivo;
5. mancato pagamento dei tributi comunali;
6. mancato svolgimento dell'attività protrattasi per almeno 180 giorni;
7. mancanza di licenze, concessioni e/o autorizzazioni amministrative, anche da parte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio e/o di altri Enti pubblici;
8. mancato mantenimento dello stato conservativo dell'immobile;
9. mancato rispetto di uno o più obblighi indicati nel presente Capitolato.
10. Espletamento di qualunque attività non consentita da leggi o atti aventi forza di legge, atti regolamentari derivanti da fonti di diritto primarie o secondarie, decreti, ordinanze, provvedimenti amministrativi, *et similia* comunque denominati.

2. L'Amministrazione Comunale può, altresì, revocare la concessione a norma dell'art. 21 *quinquies*, L. 241/1990, senza che ciò costituisca titolo per indennizzo o risarcimento a favore del concessionario.

Articolo 11 – regolarità edilizia

1. Il Concessionario si impegna a rimuovere e/o sanare ogni irregolarità edilizia relativa al complesso immobiliare oggetto di concessione, di cui in premessa e/o eventualmente rilevato successivamente dalle Autorità competenti, entro 24 mesi a far data dalla sottoscrizione del presente Disciplinare, con conseguente obbligo di immediata comunicazione al Concedente dell'avvenuto adempimento.

2. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma precedente costituisce causa automatica di revoca della concessione.

Articolo 12 – imposta di bollo e oneri di registrazione

1. Il concessionario provvede al pagamento per intero dell'imposta di registro, al pari delle imposte di bollo e di ogni altro diritto o imposta, inerenti al presente Disciplinare di concessione, sia per quanto riguarda la prima registrazione sia per quanto riguarda gli anni successivi, avendo cura di produrre copia di attestazione di avvenuto pagamento, entro i 30 giorni successivi dall'adempimento.

Articolo 13 – variazioni ed integrazioni

1. Eventuali variazioni ed integrazioni al presente atto che si rendessero necessarie in corso di validità, saranno formulate dalla parte proponente in forma scritta a pena di nullità, quali atti aggiuntivi alla presente concessione, previo accordo tra le parti.

2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente concessione si applicano, in quanto compatibili, le norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Articolo 14 – affidamento della *due diligence* per il Concedente

1. Il concessionario prende atto che la gestione del rapporto di concessione nell'interesse del Comune di Napoli, è affidata alla società Napoli Servizi S.p.A., nei limiti e secondo le indicazioni del contratto vigente tra la predetta società ed il Comune di Napoli; pertanto, per ogni questione, comunicazione o pagamento inerente alla presente concessione, il Concessionario è tenuto a rivolgersi alla predetta Società, con sede operativa in Napoli alla Via della Piazzolla 36 – pec: affarigeneralinapoliservizi@legalmail.it.

2. L'Amministrazione si riserva di comunicare al concessionario, in qualsiasi momento e senza preavviso, eventuali cambiamenti del gestore del rapporto di concessione.

Articolo 15 - *privacy*

1. I dati di cui le Parti vengono in possesso nell'espletamento delle attività di cui alla presente concessione saranno trattati nelle forme e nei modi stabiliti dalla normativa di riferimento.

2. I dati raccolti sono trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii. e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE e ss.mm.ii.

Articolo 16 – elezione di domicilio

1. Le Parti eleggono espressamente domicilio legale come in appresso indicato:

- il Comune di Napoli - PEC: spazi.sociali@pec.comune.napoli.it;
- ***** - PEC: *****

2. Le Parti danno atto che le comunicazioni per la gestione della presente Concessione d'uso a titolo oneroso tra il Comune di Napoli e il Circolo avverranno mediante Posta Elettronica Certificata.

Articolo 17 – codici etici e clausole morali

1. Il Concedente ed il Concessionario dichiarano di aver preso visione, in sede di perfezionamento della presente Concessione, dei rispettivi Codici Etici ex D.Lgs. 231/2001, di Condotta e dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione, ai cui principi etico-comportamentali si conformeranno nell'esecuzione della presente Concessione.

Articolo 18 – Foro competente

1. Per ogni controversia tra le parti o relativa alla presente concessione sarà competente, in via esclusiva, l'Autorità Giudiziaria del Foro di Napoli.

Articolo 19 – applicazione dei Regolamenti comunali

1. Tutti i vigenti Regolamenti del Comune di Napoli si intendono espressamente richiamati e trascritti, con automatica loro applicazione.

2. In particolare, ove ne ricorrano i presupposti, trovano applicazione i seguenti Regolamenti comunali:

- a) Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui ai commi da 816 a 836 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, adottato con Deliberazione di C.C. n. 8 del 28/07/2021 e ss.mm.ii., con partecipazione del Comune ad almeno il 15% degli introiti pubblicitari;
- b) Regolamento recante la disciplina delle prestazioni dei servizi resi dal Corpo di Polizia Locale di Napoli in materia di sicurezza e polizia stradale e necessari allo svolgimento di attività e di iniziative di carattere privato, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 103 del 13.12.2023.

Articolo 20 – Rinvio

1. Per quanto non ivi espressamente disciplinato le parti rimandano alle norme di cui al Codice Civile.

Articolo 21 – Protocollo di legalità

1. Il concessionario dichiara di conoscere in tutto il loro contenuto e di accettare le clausole di cui all'art.8 del Protocollo di legalità che qui di seguito si riportano e si riapprovano ai sensi dell'art. 1341 del c.c.

Clausola n. 1 – Il Concessionario dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito <http://www.utgnapoli.it>, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2 – Il Concessionario si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 3 – Il Concessionario si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

Clausola n. 4 – Il Concessionario dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R.252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 5 – Il Concessionario dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle

disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 6 – Il Concessionario dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore dei soggetti partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Art. 22 – Modifica degli assetti

1. Il Concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente all'Amministrazione Comunale ogni modificazione intervenuta nella propria struttura e negli organismi tecnici ed amministrativi.

Art. 23 – consegna dell'immobile

1. Le parti si danno reciprocamente atto che non si procederà a formale consegna dell'immobile individuato in premessa, da parte del Comune in favore del *****, posto che lo stesso è già in uso a quest'ultimo alla data di sottoscrizione del presente Accordo.

Napoli, ****

Letto, firmato e sottoscritto digitalmente

Per il Comune

Il Dirigente del Servizio Gestione immobili destinati a finalità sociali
Dott. Vincenzo Papa

Per l'Ente assegnatario

Il Presidente

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 82/2005.